

26020/08

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

- Giurisdizione -
previdenza - tasso
specifico aziendale
-

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Primo Presidente f.f. -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di sezione -
Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di sezione -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. ULPIANO MORCAVALLO - Rel. Consigliere -

R.G.N. 23961/2007

Cron. 26020

Rep.

Ud. 14/10/2008

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23961-2007 proposto da:

ESPLODENTI SABINO S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA D. CHELINI 33, presso lo studio
dell'avvocato ROSSI MANFREDO, rappresentata e difesa
dagli avvocati CASTELLI GIUSEPPE, TATONE FIORELLO,
giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso l'Ufficio legale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, VITO ZAMMATARO, giusta delega in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 724/2007 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2008 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l'Avvocato Vito ZAMMATARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del primo motivo del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza 15 giugno 2006, n. 561 il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, respingeva la domanda proposta dalla s.r.l. Esplosivi Sabino intesa alla rideterminazione del tasso specifico aziendale, con riferimento all'anno 1998, ai fini della corresponsione all'INAIL del premio per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti.

La decisione veniva confermata, sul punto, dalla Corte d'appello di L'Aquila, che - con sentenza 4 luglio 2007, n. 724 - respingendo le censure della società appellante osservava: a) che la doglianza relativa alla mancata utilizzazione, ai fini del calcolo del tasso specifico aziendale, dei medesimi criteri usati per il tasso medio, secondo le previsioni del d.P.R. n. 1124 del 1965 e del D.M. 18 giugno 1988, era del tutto generica, non avendo la società indicato in quale ambito l'Istituto non avesse utilizzato i predetti criteri; b) che tale doglianza, d'altra parte, rendeva incoerente la

4

deduzione intesa ad escludere per l'anno 1998 la c.d. riserva sinistri, prevista in generale per il tasso medio; c) che la pretesa di escludere tale riserva era peraltro infondata, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza, il tasso specifico aziendale si riferisce non all'andamento infortunistico della singola azienda, bensì al rapporto fra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazioni e il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese, secondo un criterio di mutualità fra le imprese, sicchè la riserva andava comunque computata a prescindere dall'effettivo verificarsi di infortuni o tecnopatie; d) che il calcolo adottato dall'INAIL in base a tali criteri - finalizzati a ripartire tutti i costi fra le imprese in relazione alla loro potenzialità infortunistica - era rimasto privo di specifiche contestazioni, mentre i criteri seguiti dal consulente d'ufficio nominato nel primo grado di giudizio erano erronei in quanto non fondati sul predetto principio di mutualità.

ly

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società, deducendo quattro motivi di impugnazione.

L'Istituto resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso della società si articola in quattro motivi.

1. Il primo motivo di ricorso viene proposto nei seguenti termini: "violazione degli artt. 70, 77 e 17 Cost. nonché violazione dell'art. 2099 c.c., degli artt. 37 e 112 c.p.c., nonché della L. 20 marzo 1985, n. 2248, all.to E, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 1, per avere il giudice di merito risolto in grado di appello la controversia (avente ad oggetto la determinazione in concreto del tasso specifico aziendale in conformità della denuncia fatta in ricorso dalla parte oggi ricorrente) in termini legiferanti ed istitutivi di norme giuridiche mediante attribuzione di valore di legge a precedenti giurisprudenziali richiamati, travalicando altresì i limiti della giurisdizione ordinaria, svolgendo arbitrariamente giurisdizione

17

di mero controllo sui provvedimenti dell'INAIL impugnati e come tale issati a rango di atti amministrativi, così violando i limiti della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in tema di diritti soggetti controversi". Nell'iter argomentativo di detto motivo la ricorrente incentra la sua critica sulle parti della impugnata sentenza in cui il giudice d'appello - richiamando i principi affermati con la sentenza di queste Sezioni unite n. 7853 del 2001 - ritiene che il tasso specifico aziendale è previsto con riferimento non all'andamento infortunistico della singola azienda, bensì al rapporto fra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazioni e il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese, in corrispondenza di un principio di mutualità fra le imprese assicuranti; incentrando l'attenzione su detti punti della decisione della Corte territoriale, la ricorrente afferma che il giudice di merito si è sostituito con la sua decisione al legislatore nella definizione della controversia, ed inoltre ha errato nell'esercizio

14

della giurisdizione in ragione della efficacia solo persuasiva dei precedenti giurisprudenziali richiamati, cui non è consentito attribuire efficacia vincolante; per di più la società ricorrente ha aggiunto che qualunque sia o possa essere la natura dei provvedimenti dell'INAIL il giudice ordinario non è mai vincolato alla loro supina ricezione e applicazione, per essere il giudice soggetto soltanto alla legge.

Tale motivo è inammissibile perché, avverso sentenza pubblicata il 4 luglio 2007, l'illustrazione delle censure, concernente i casi previsti dall'art. 360, primo comma, numeri 1), 3) e 4), non si conclude con la formulazione di quesiti di diritto rispettosi della prescrizione dettata dall'art. 366-bis ~~del~~, primo periodo, dello stesso codice.

Al riguardo, queste Sezioni unite hanno già affermato che il quesito deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una *regula juris* che sia, in

4

quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare: in conclusione, l'ammissibilità del motivo è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr. Cass., sez. un., n. 18759 del 2008; n. 3519 del 2008).

Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere, dai contenuti sopra precisati, della proposizione di una valida impugnazione, chè l'illustrazione del motivo di ricorso si conclude domandando alla Corte di stabilire: "1) Vero che il giudice di merito, munito di giurisdizione sulla

4

domanda, ha il potere-dovere di delibarla, delimitando il proprio intervento in ossequio al principio del *non liquet*, entro i limiti tracciati dall'art. 12 delle preleggi e dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato);

2) vero che in tale ineluttabile ambito di intervento e di delibazione il giudice ordinario, munito della giurisdizione sulla domanda, ha il potere-dovere di definire la stessa nel merito, nel senso di attribuire o meno alle parti il bene della vita conteso, avendo il medesimo giudice solo incidentalmente un potere di cognizione in via incidentale su questioni che integrano un antecedente logico della decisione, potere quest'ultimo non soggetto alla produzione di un giudicato formale di per se stesso autonomo rispetto alla decisione di merito; 3) vero che ogni decisione di carattere incidentale, pur integrando un antecedente logico-giuridico della decisione, non provoca autonomo giudicato formale ai sensi dell'art. 2909 c.c., in guisa di poter condizionare sia il processo che ne occupa all'interno, sia

27

tanto meno all'esterno con riferimento alla soluzione di altre controversie; 4) vero che la mera disapplicazione o applicazione di atti aventi efficacia nell'ambito amministrativo è consentita all'a.g.o. solo nella ipotesi in cui tali atti hanno una efficacia vincolante e normativa come i regolamenti, purchè in concreto afferenti a posizioni di diritto soggettivo".

Risulta evidente la non riconducibilità dei quesiti, in tali termini formulati, allo schema previsto dalla legge. La risposta affermativa, infatti, non potrebbe rivestire dignità di massime di diritto, risolvendosi nella ovvia affermazione che tutti i giudici devono rispettare la legge quanto all'obbligo di pronunciare sulla domanda proposta, che le pronunce di legittimità non hanno valore vincolante per i giudici di merito, che il giudice ordinario ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi in determinate ipotesi: affermazioni inidonee ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del motivo, sì che una formulazione in tal modo del quesito di

4

diritto equivale ad un'omessa formulazione, siccome la norma, se detta una prescrizione di ordine formale, incide anche sulla sostanza dell'impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie.

2. Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. nonché degli art. 27-28-39-40-41-44 T.U. n. 1124/1965, nonché ancora dell'art. 20 D.M. 18.6.1988 (e dei principi generali in materia) per essersi il giudice di merito sostituito alla parte nel censurare la consulenza tecnica d'ufficio dopo averla ammessa, il tutto senza dare motivazione alcuna della mancata ricezione della stessa nonostante l'assenza di qualsivoglia contrasto da parte dell'ente contumace. Intima contraddittorietà della motivazione in relazione alla fattispecie processuale incontrovertibile dell'ammissione del mezzo tecnico in forza della sollecitazione di parte ricorrente".

M

2.1. Tale motivo va ritenuto inammissibile quanto alla denuncia di violazione di legge, sulla base di rilievi identici a quelli esposti per il primo mezzo, poiché il quesito di diritto presenta una formulazione parimenti generica e riprodotte esclusivamente il contenuto astratto di precetti di legge (art. 39 e 45 d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 19 e 20 D.M. 18 giugno 1988, art. 22 D.M. 12 febbraio 2000) e di principi generali, quale la irrilevanza del concetto di potenzialità infortunistica aziendale, e peraltro priva di alcun collegamento con l'enunciazione delle violazioni di legge dedotte nell'intestazione del motivo, riferite invece ad asserite violazioni di norme processuali per avere i giudici di merito disatteso una consulenza tecnica dapprima ammessa.

2.2. Il motivo, poi, si rivela infondato quanto alla denuncia di contraddittorietà della motivazione, per avere adottato criteri di calcolo diversi da quelli assunti dal consulente d'ufficio. Ed invero il giudice, una volta ammessa una c.t.u., non è certo vincolato a recepirne i risultati, una

47

volta che abbia - come nella specie - ritenuto inattendibili i criteri sui quali la consulenza si sia fondata: nella specie, i giudici di appello hanno dato conto specificamente della erroneità dei criteri di base adottati dal c.t.u., ritenendoli in contrasto con il criterio di mutualità fra le imprese ai fini della determinazione del tasso specifico aziendale; né alcun rilievo, in proposito, può assumere l'atteggiamento processuale dell'Istituto, poiché il principio di non contestazione invocato dalla ricorrente attiene esclusivamente ai fatti materiali costitutivi della pretesa, e non certo alle ragioni giuridiche poste a fondamento della medesima, e poiché, peraltro, il principio non trova applicazione per la parte che in primo grado sia rimasta contumace (cfr. Cass., sez. un., n. 761 del 2002).

3. Il terzo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione di legge sotto il più specifico ed ampio profilo degli art. 27-28-39-40-41-126-178 d.P.R. n. 1124/1965, nonché degli art. 19 e 20 D.M. 18.6.1988, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.,

per avere il giudice di merito avallato l'inclusione da parte dell'INAIL, nella determinazione del tasso specifico aziendale, di oneri mai sostenuti, non previsti dalla legge, prescindendo dall'andamento infortunistico dell'azienda. Più in particolare violazione *sub specie* di ogni principio di legge sotteso all'andamento infortunistico in guisa tale da comportare le elisioni dell'oscillazione del t.s.a. eliminando ogni possibile correzione dello stesso pur *ex lege* prevista". La critica della società ricorrente si incentra sul criterio generale adottato dal giudice d'appello per la determinazione del tasso specifico aziendale, erroneamente svincolato dall'andamento infortunistico della singola azienda, nonché sulle statuizioni della sentenza impugnata che hanno incluso nella determinazione del tasso specifico aziendale: il calcolo astratto del valore attuale o capitale di copertura delle rendite mediante capitalizzazione delle stesse, senza riferimento agli infortuni del periodo di assicurazione; oneri

4

indiretti non contemplati dal D.M. 18 giugno 1988; oneri indiretti in realtà non previsti come tali, come le prestazioni integrative corrisposte mensilmente a favore degli invalidi.

3.1. Tale motivo si rivela anch'esso inammissibile per le censure riguardanti l'inclusione nel calcolo del tasso specifico aziendale delle rendite capitalizzate e degli oneri indiretti, poichè le medesime non trovano alcuno specifico riscontro nei quesiti formulati a conclusione del motivo, i quali attengono esclusivamente all'incidenza, in generale, dell'andamento infortunistico della singola azienda ai fini della determinazione del tasso specifico aziendale.

3.2. Non fondate, poi, sono le censure relative a tale incidenza.

La critica della società ricorrente, secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe considerato l'effettivo rischio dell'azienda valorizzando invece il concetto puramente astratto della potenzialità infortunistica della medesima, non

dy

tiene conto che siffatta potenzialità è stata delineata dai giudici di merito in coerenza con il sistema assicurativo derivante dalle norme del T.U. n. 1124 del 1965 e del D.M. 18 giugno 1988, applicabili alla fattispecie *ratione temporis*.

Come queste Sezioni unite hanno chiarito con la sentenza n. 7853 del 2001, pronunciata a composizione di un contrasto di giurisprudenza, secondo tale sistema la funzione del tasso specifico aziendale è quella di ripartire fra le singole aziende lo stesso onere finanziario della gestione assicurativa che il tasso medio nazionale ripartisce fra gruppi di aziende esercitanti le medesime lavorazioni, previo un confronto dei rispettivi elementi costitutivi, in modo da rendere possibile il rilievo delle rispettive oscillazioni, in aumento o in diminuzione, sulla base dei dati da confrontare.

Mette conto rilevare, infatti, che il tasso specifico aziendale è stato previsto nella tariffa del 1988 e nelle precedenti con riferimento non all'andamento infortunistico della singola azienda,

17

bensi al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese nonché le loro retribuzioni. Tutto ciò in corrispondenza col principio di mutualità tra assicuranti quando, come per gli infortuni, trattasi di assicurazione obbligatoria a favore di terzi.

La necessità di salvaguardare l'equilibrio finanziario dello assicuratore e di ripartire gli effetti dei sinistri fra gli assicuranti induce ad evitare che l'assenza di eventi dannosi per una pluralità di imprese assicuranti e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le, eventualmente poche, imprese colpite dal sinistro o si ripercuota sul bilancio dell'assicuratore. Per contro, la distribuzione degli oneri presunti secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese ripartisce il rischio secondo il principio mutualistico proprio dell'assicurazione. Il criterio probabilistico, inoltre, sottostà a tutta la

ly

tecnica assicurativa e deve perciò governare anche la determinazione dei tassi specifici (l'assenza di infortuni nella singola azienda non influisce sulla probabilità di sinistri futuri).

Non valgono, infine, le obiezioni talora prospettate in dottrina e fondate sull'opportunità di incentivare, anche attraverso la riduzione della contribuzione per le imprese immuni, le misure di prevenzione degli infortuni. Tale incentivazione è presente nelle tariffe qui considerate, attraverso ulteriori (e di minore entità) riduzioni o aumenti del tasso specifico, in relazione al rispetto, da parte del singolo imprenditore, delle "norme di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro" (art. 15 tariffa del 1971) e la mancata verifica di sinistri in azienda (art. 20, quarto comma, tariffa del 1988).

A questi principi si è attenuta la sentenza impugnata, che - nel riferire la potenzialità infortunistica dell'azienda al rischio proprio del tipo di lavorazione e al numero dei dipendenti - ha correttamente applicato la normativa inerente alla

17

fattispecie, così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., oltre la già citata sentenza delle Sezioni unite, Cass. n. 12518 del 2004; n. 15448 del 2003; n. 1941 del 2002). La decisione si sottrae, perciò, sotto ogni profilo, alle censure sollevate dalla società ricorrente.

4. Il quarto motivo denuncia "violazione di legge: art. 12 disp. legge in generale, art. 112 c.p.c., per travalicata delimitazione del principio del *non liquet*. In particolare in tema di estensione della sussunzione giuridica quale ricavabile dall'art. 12 disp. sulla legge in generale rispetto al prefato art. 112 c.p.c...; ulteriore violazione degli art. 166-416-442-443 c.p.c.". Si censura la sentenza impugnata per avere respinto la domanda pur in assenza di contestazioni da parte dell'INAIL, per avere ritenuto generiche le censure della società rispetto ai criteri di calcolo adottati dall'INAIL, per avere disatteso la c.t.u. dopo che la medesima era stata ammessa in primo grado, per avere calcolato il tasso specifico

4

aziendale senza riferimento al rischio effettivo dell'azienda.

Il motivo, nel ribadire le censure già sollevate precedentemente, nonché nel lamentare che il giudice d'appello abbia ritenuto generiche alcune censure della società alla sentenza di primo grado, si rivela anch'esso inammissibile per la mancanza di adeguati quesiti di diritto, atteso che anche in questa parte i quesiti formulati dalla ricorrente si risolvono nella enunciazione astratta di norme o principi, del tipo: "vero che la domanda di parte può essere rigettata solo nella ipotesi in cui il giudice non possa applicare alcuna norma per sussumerla...", "vero che il concetto di genericità della domanda è sotteso all'incuria di parte solo quando il giudice abbia invano prescritto all'attore la integrazione della stessa...", "vero che il concetto di prova basato sui risultati della c.t.u., sia ad impulso di parte, che a discrezionalità del giudice, non può essere da questi eliso per insufficienza o per altri motivi...".

13

5. In conclusione, il ricorso è respinto.

6. Ai sensi dell'art. 385, primo comma, c.p.c., la ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, mentre non ricorrono le condizioni per la condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto dall'Istituto controricorrente.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro duecento per esborsi e in euro duemilacinquecento per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008

Il Consigliere est.

Vesio Moravalle

Il Presidente

Stefano Ferraro

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Signature]

Depositata in Cancelleria
oggi, 30 OTT. 2008
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

[Signature]